



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 20-01-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. REVOCA ORDINANZA 3/2020 RIPRISTINO LIVELLO 1 VERDE.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di gennaio,

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza nn. 18/35 del 3 ottobre 2019;

Richiamata la propria ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2020,

Vista la nota dell'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV del 20 gennaio 2020, con la quale si evidenzia che il Comune di Sarego “rientra al livello di criticità verde” per il PM 10 secondo quanto previsto dal “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” a partire dal giorno 20 gennaio 2020;

ORDINA

A PARTIRE DAL GIORNO 20 gennaio 2020

La revoca dell'ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2020;

AVVERTE

- che restano in vigore i divieti, le prescrizioni e le raccomandazioni disposti dall'ordinanza n. 18/35 del 3 ottobre 2019;
- che il presente provvedimento potrà essere modificato a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

INFORMA

- che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:

[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

- che ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) La Cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti;
- per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:

- limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
- limitare l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
- limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste

dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V[^] del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sopra indicato, dei mezzi a minore emissione;

d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Regione del Veneto – Direzione Operativa – Forestale Ovest, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Lonigo;
- Stazione dei Carabinieri Forestali di Lonigo.
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
CASTIGLION ROBERTO

(firmato digitalmente)